



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12274 del 2021, proposto da

Deborah Boccanera, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Magnanelli,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Bovari, con domicilio digitale come  
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia,  
via Fiume 17;

Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Marta Nebbia, Monica Crescenzi, Sofia Pezzola, non costituite in giudizio;

***per l'annullamento***

a) della deliberazione n. 841/2021 del 29/07/2021, della Azienda USL Rieti,  
struttura proponente UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzioni  
e collaborazioni, recante ad oggetto: “concorso pubblico per titoli ed esami per la

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto per Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista”- Approvazione graduatoria, nella parte in cui colloca la ricorrente nella posizione 30 con punti 63.310 anziché nella posizione 9 con punti 69.029 o altra comunque migliore rispetto alla posizione 30, che dovesse risultare in relazione alle diverse censure;

b) del provvedimento di valutazione dei titoli pubblicato il 4 settembre 2020 nel quale non è stato validato alcun punteggio per l'attività libero professionale, svolta dalla ricorrente nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti prestata in enti del SSN o altri enti pubblici, ovvero presso case di cura accreditate con il SSN nonché per gli incarichi, con contratto di lavoro autonomo, presso strutture private nel profilo a concorso, con identica ed errata motivazione e cioè “NO IMPEGNO ORARIO”.

c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e per quanto di necessità del verbale n. 1 della commissione esaminatrice laddove dovesse essere interpretato nel senso di valutare l'attività libero professionale svolta dalla ricorrente sub 9), e gli incarichi con contratto di lavoro autonomo sub 11), tenendo conto come criterio di calcolo del solo elemento tempo e non anche delle ore di lavoro complessive svolte;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2021 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che (prescindendo in questa fase dall'esame della eccezione, sollevata dalla Amministrazione resistente, di irricevibilità del ricorso, per tardività) la domanda cautelare non appare assistita dal necessario periculum, in quanto lo scorrimento della graduatoria o la sua utilizzazione da parte di altre Aziende sanitarie si configurano, allo stato, come delle mere ipotesi, non essendo suffragate da nessun elemento di fatto;

Considerato, altresì, che il ricorso è stato notificato solo a tre candidate utilmente collocate in graduatoria e che occorre procedere alla notifica del ricorso nei confronti degli altri candidati in ipotesi pregiudicati dall'accoglimento della domanda azionata;

Ritenuto pertanto necessario ordinare alla odierna ricorrente di procedere ad una rinnovazione della notifica per pubblici proclami, richiedendo (a sua cura e spese) all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti la pubblicazione sul sito istituzionale della predetta amministrazione di un avviso che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) il numero di Registro Generale del procedimento;
- c) il nominativo della parte ricorrente;
- d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;
- e) l'elenco nominativo dei controinteressati (tutti i candidati riconosciuti idonei, collocati nella graduatoria finale in posizione peggiore rispetto alla ricorrente e che sarebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso), il testo integrale del ricorso;
- f) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con la precisazione che con essa è stata autorizzata la rinnovazione della notifica per pubblici proclami;
- g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

Dato atto che:

- la ricorrente dovrà richiedere (a pena di improcedibilità del ricorso) l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet tramite apposita istanza all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta dovrà seguire (sempre a pena di improcedibilità) il deposito presso la segreteria di questo Tribunale, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla esecuzione dell'adempimento, della prova dell'intervenuta pubblicazione;

- l'Amministrazione:

a) non dovrà rimuovere dal proprio sito il predetto avviso, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale del predetto avviso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge l'istanza cautelare.

Ordina alla ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notifica per pubblici proclami, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 giugno 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Paolo Marotta**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.